



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2025

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 26 marzo 2026
presieduta da Giovanni Amoroso*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2025**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 26 marzo 2026
presieduta da Giovanni Amoroso*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 5
1. <i>Le decisioni</i>	pag. 5
2. <i>Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento</i>	pag. 11
3. <i>La forma delle decisioni</i>	pag. 15
4. <i>Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito, dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità</i>	pag. 18
5. <i>La scelta del rito</i>	pag. 19
6. <i>I tempi delle decisioni</i>	pag. 19
7. <i>Il collegio giudicante</i>	pag. 19
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 21
1. <i>Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</i>	pag. 21
2. <i>Giudizio di legittimità costituzionale in via principale</i>	pag. 23
3. <i>Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti</i>	pag. 24
4. <i>Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</i>	pag. 24
5. <i>Giudizio sull'ammissibilità di referendum</i>	pag. 25
6. <i>Giudizio per la correzione di errori materiali e omissioni</i>	pag. 25
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 27
1. <i>Leggi statali</i>	pag. 27
2. <i>Leggi regionali</i>	pag. 40
3. <i>Leggi provinciali</i>	pag. 46

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. LE DECISIONI

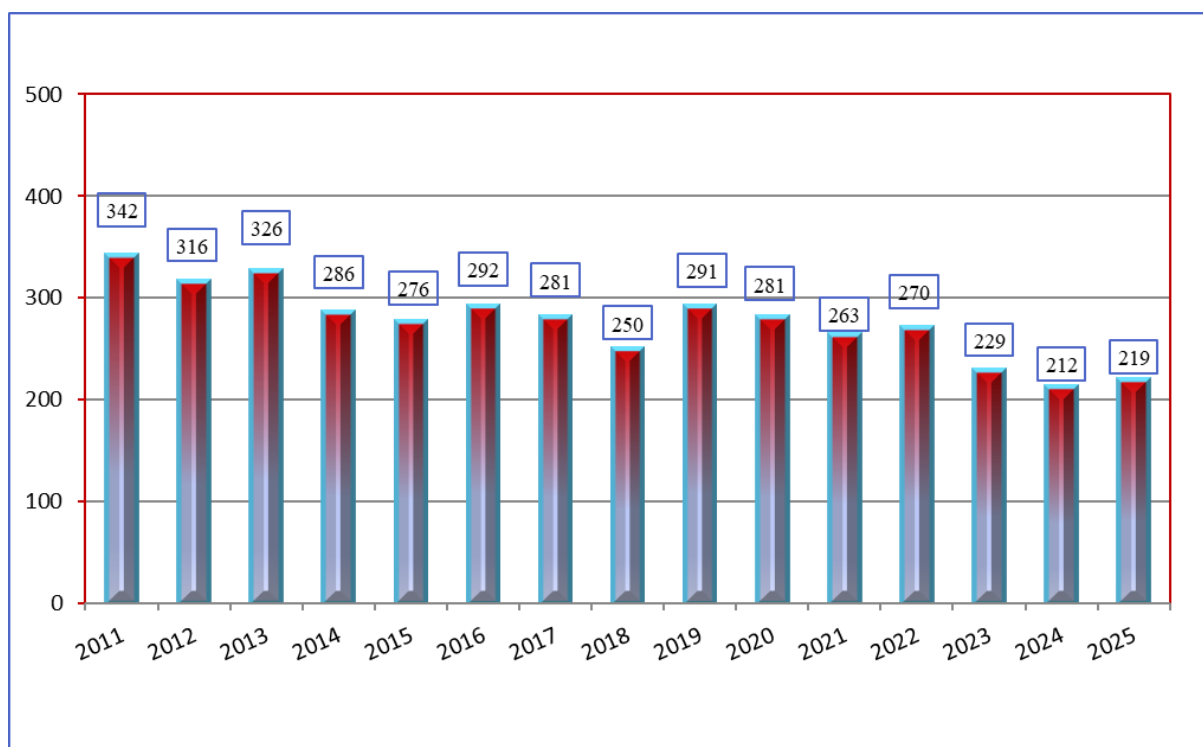
Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2025 è di 219 (190 sentenze e 29 ordinanze): un valore leggermente superiore alle 212 del 2024 (+3,3%).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2011-2025), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 309 tra il 2011 e il 2015, 279 tra il 2016 e il 2020 e 239 tra il 2021 e il 2025.

Nel 2025 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha fatto nuovamente registrare una variazione di segno positivo rispetto all'anno precedente. Infatti, le 263 ordinanze di rimessione trasmesse segnano un aumento del 6% rispetto alle 248 del 2024; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (54) è superiore a quello del 2024 (40), con un incremento pari al 35%.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2011.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2011-2025)

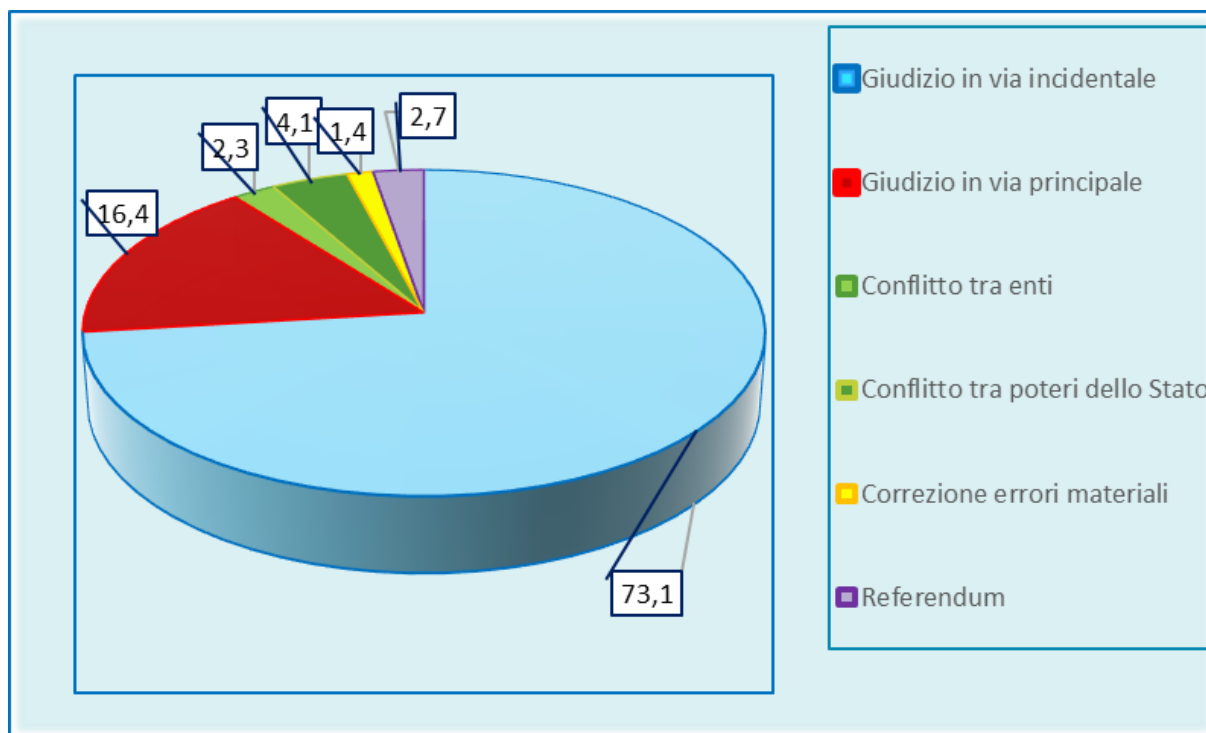


Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 219 pronunce del 2025 sono così ripartite: 160 (148 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 36 (30 sentenze e 6 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 5 sentenze hanno definito giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito). Completano il quadro 6 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum* e 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 73,1% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 16,4% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,3% per i conflitti tra enti; 4,1% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,7% per l'ammissibilità del *referendum* e 1,4% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2025 in rapporto al totale delle decisioni

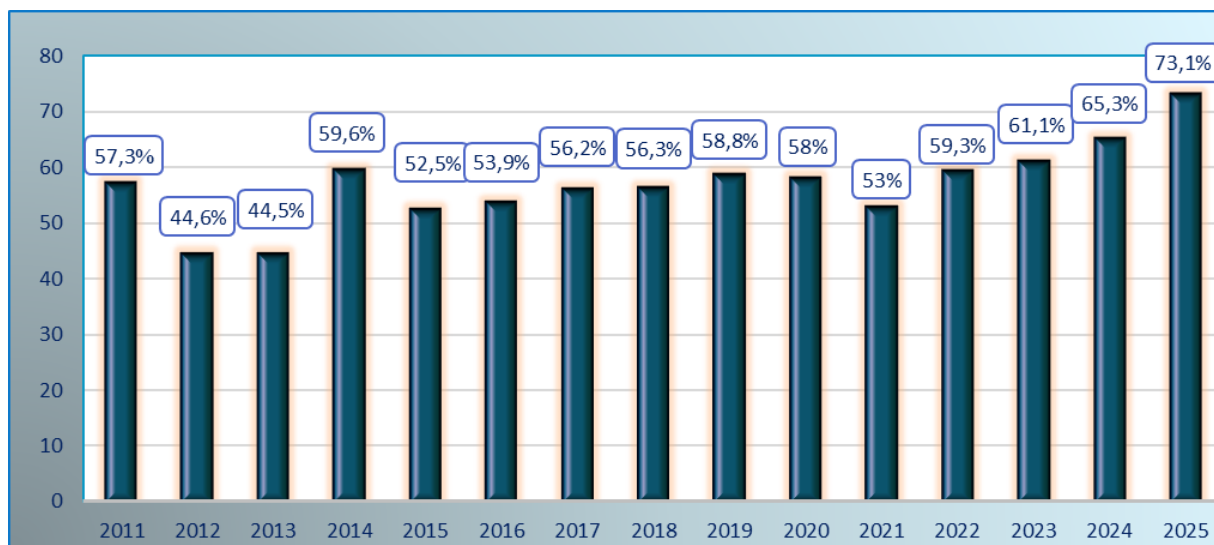


Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del quadruplo del giudizio in via principale.

Il dato del 2025 è decisamente superiore a quello dell'anno precedente (139), anche in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente, 73,1% e 65,3%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale a partire dal 2011.

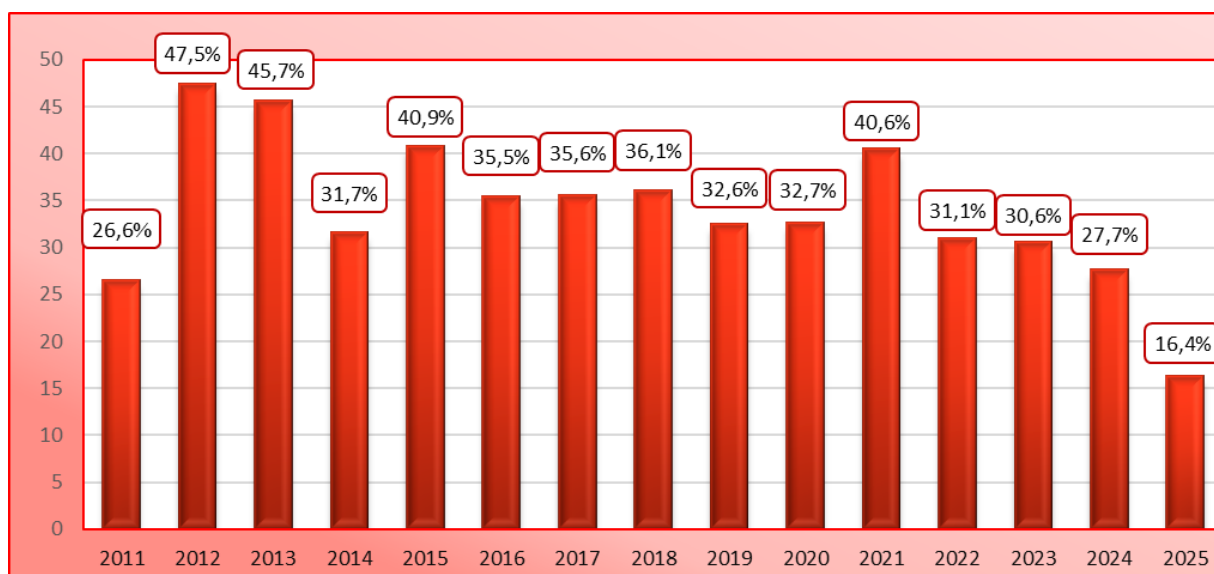
Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Le 36 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento del 39% rispetto alle 59 del 2024. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (16,4%) è non solo inferiore a quello del 2024 (27,7%) ma è anche il dato più basso registrato negli ultimi quindici anni. La soglia del 40% è stata superata soltanto in quattro anni, in particolare nel 2012 e nel 2013 quando si verificò un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale (rispettivamente con il 47,5% e il 45,7%).

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale a partire dal 2011.

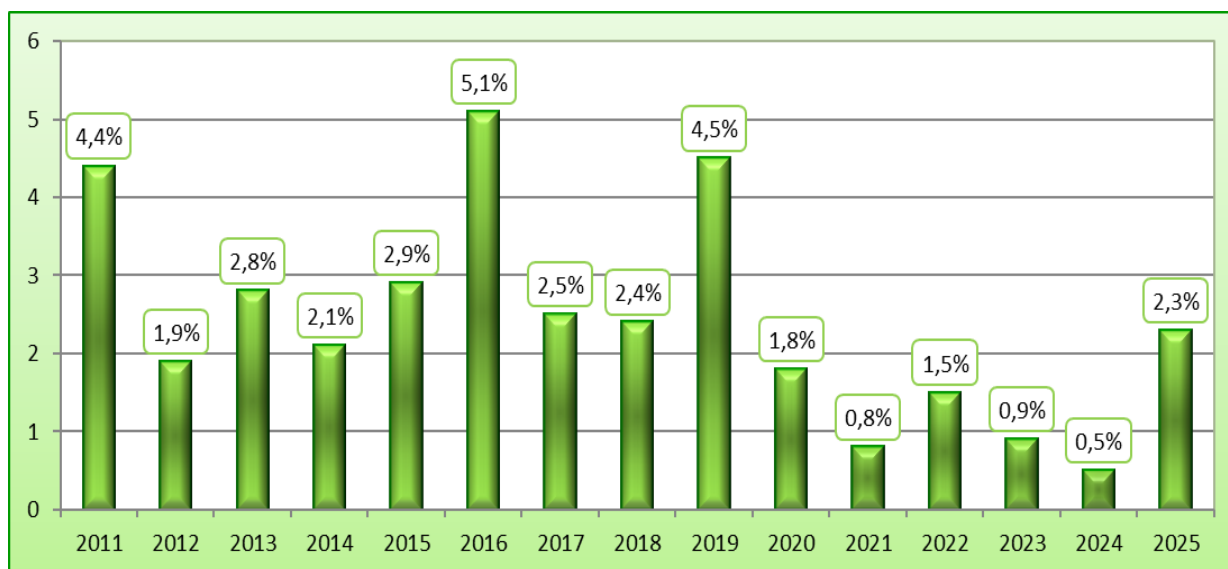
Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Il dato attinente al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome (5 sentenze) ha largamente superato quello del 2024 (1 pronuncia); il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,5% al 2,3% ed è il più alto negli ultimi sei anni.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a partire dal 2011.

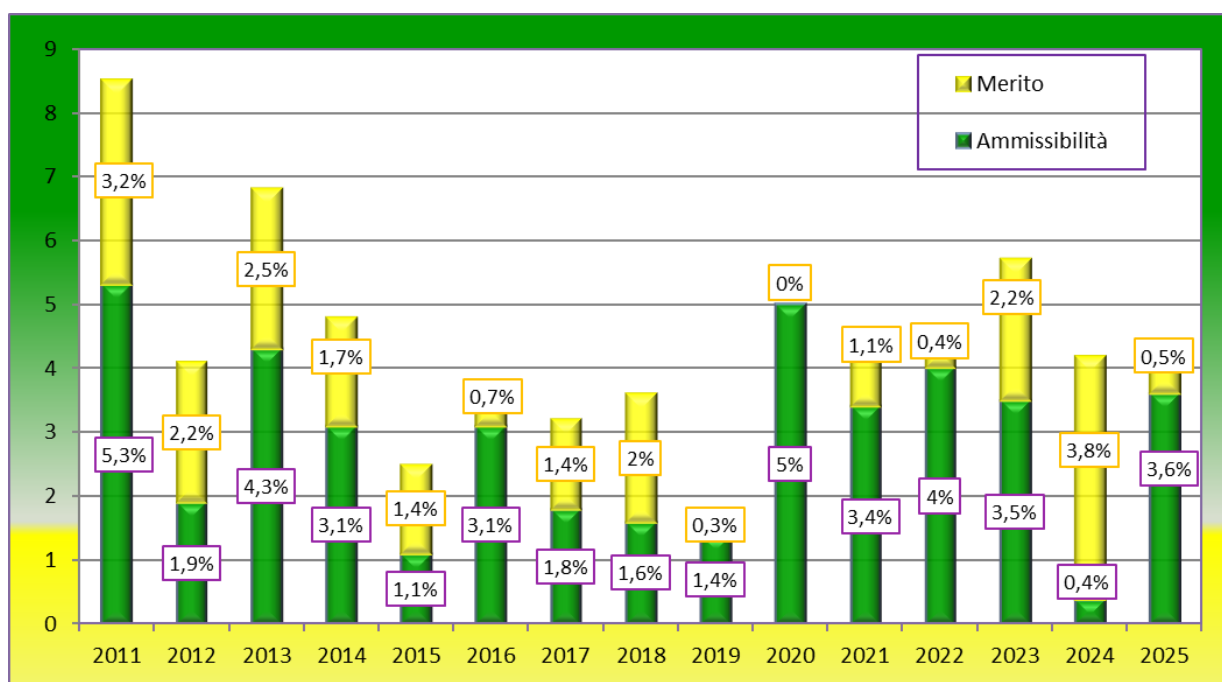
Grafico n. 5 – Il giudizio per conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato il numero delle decisioni, pari a 9, è identico a quello del 2024. Tuttavia, il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le due fasi del giudizio: in sede di ammissibilità si assiste a un sensibile incremento dall'unica ordinanza del 2024 alle 8 del 2025; nella fase di merito, invece, si osserva il contrario in quanto alle 8 pronunce del 2024 ne è seguita soltanto 1 nel 2025. Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 4,2% del 2024 (0,4% in sede di ammissibilità e 3,8% nella fase di merito) al 4,1% del 2025 (3,6% in sede di ammissibilità e 0,5% nella fase di merito).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal 2011, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e di merito.

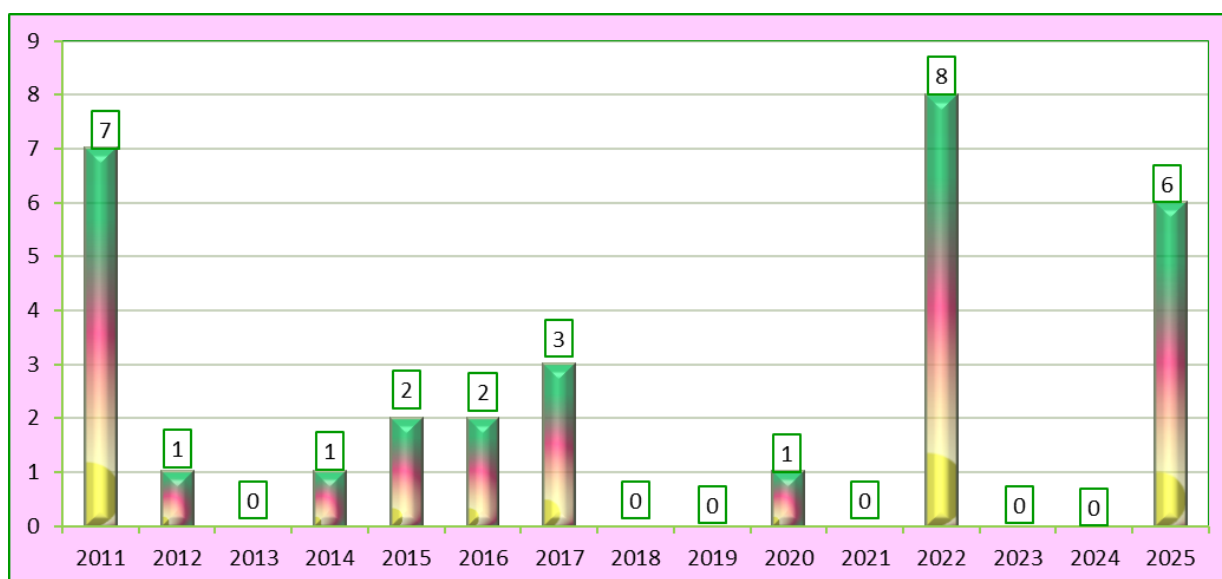
Grafico n. 6 – Il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2011-2025)



Nel 2025 sono state assunte 6 decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento di tali pronunce negli ultimi quindici anni.

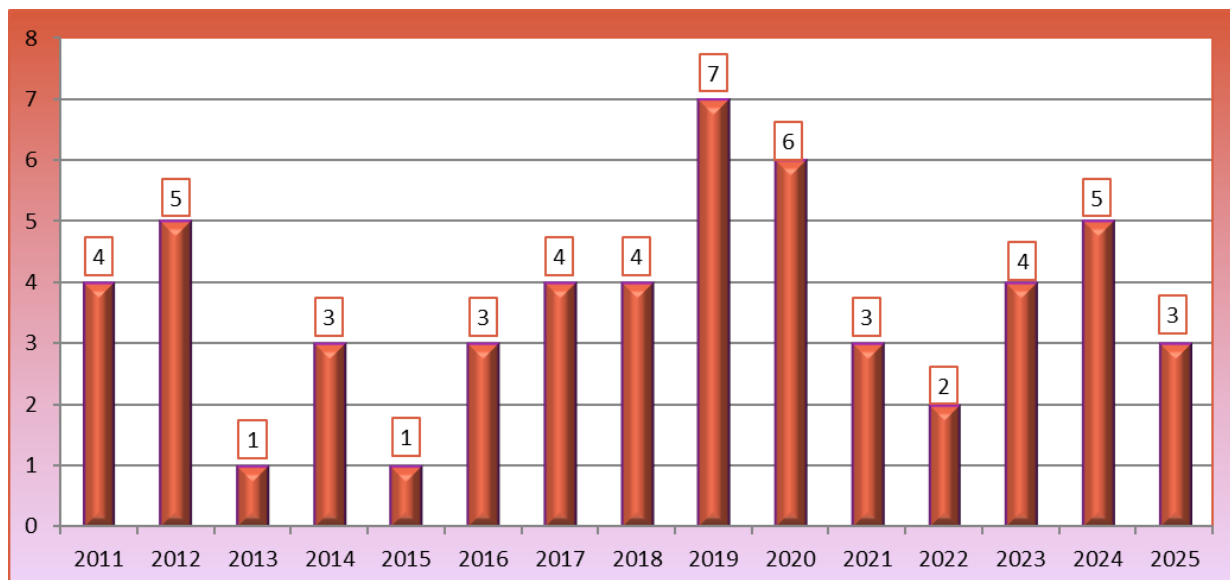
Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2011-2025)



Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2025 le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

Il grafico n. 8 mostra l'andamento di tali ordinanze a partire dal 2011.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2011-2025)

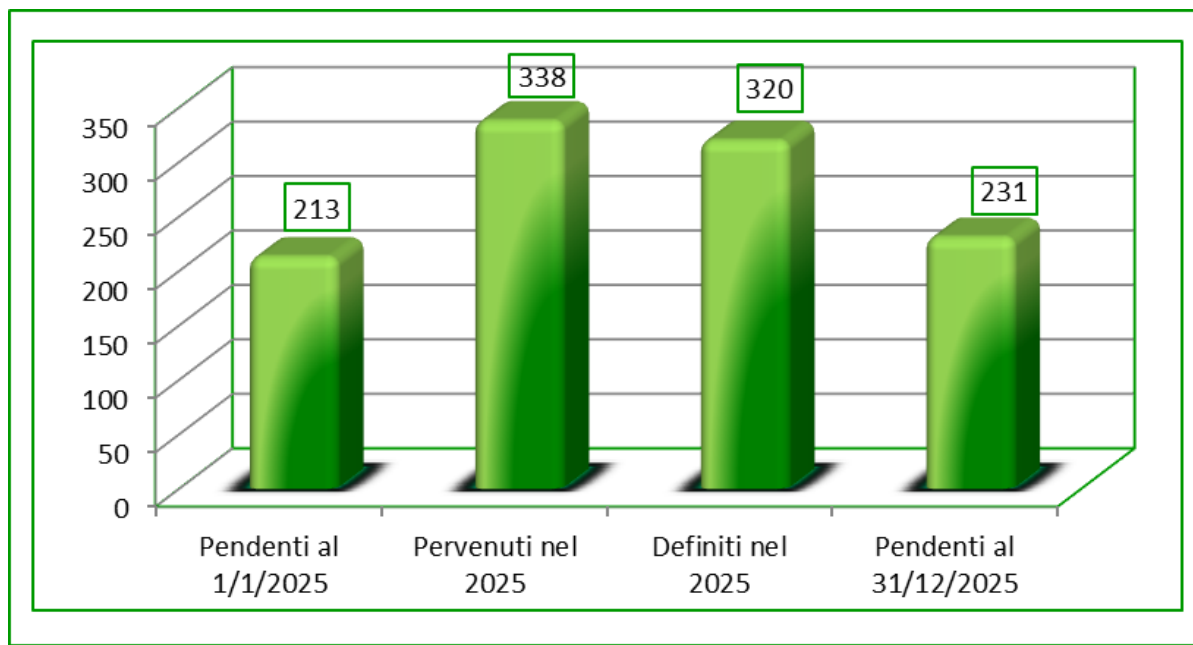


2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti complessivamente 213 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 338 atti di promovimento e ne sono stati definiti 320. La pendenza di fine anno ammonta a 231 giudizi ed è leggermente superiore a quella di fine 2024 (+8,5%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

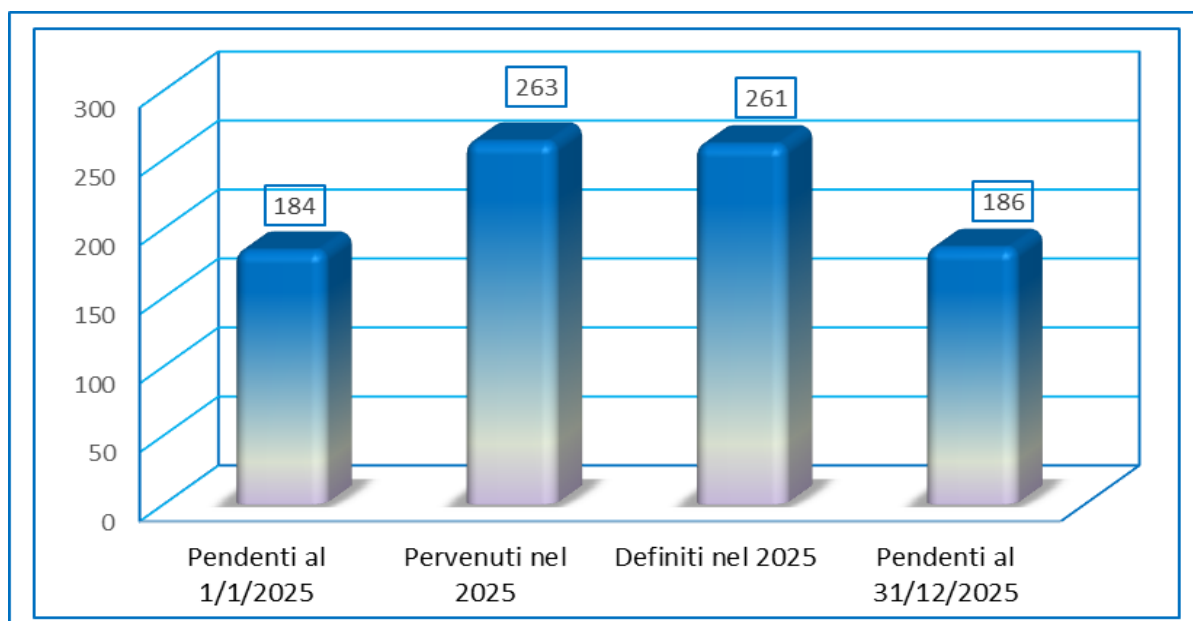
Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2025)



Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2025 erano 184, nel corso dell'anno sono pervenute 263 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 261. La pendenza al 31 dicembre 2025 si è dunque attestata a 186 giudizi, discostandosi di poco dal dato dell'anno precedente (+1,1%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio in via incidentale.

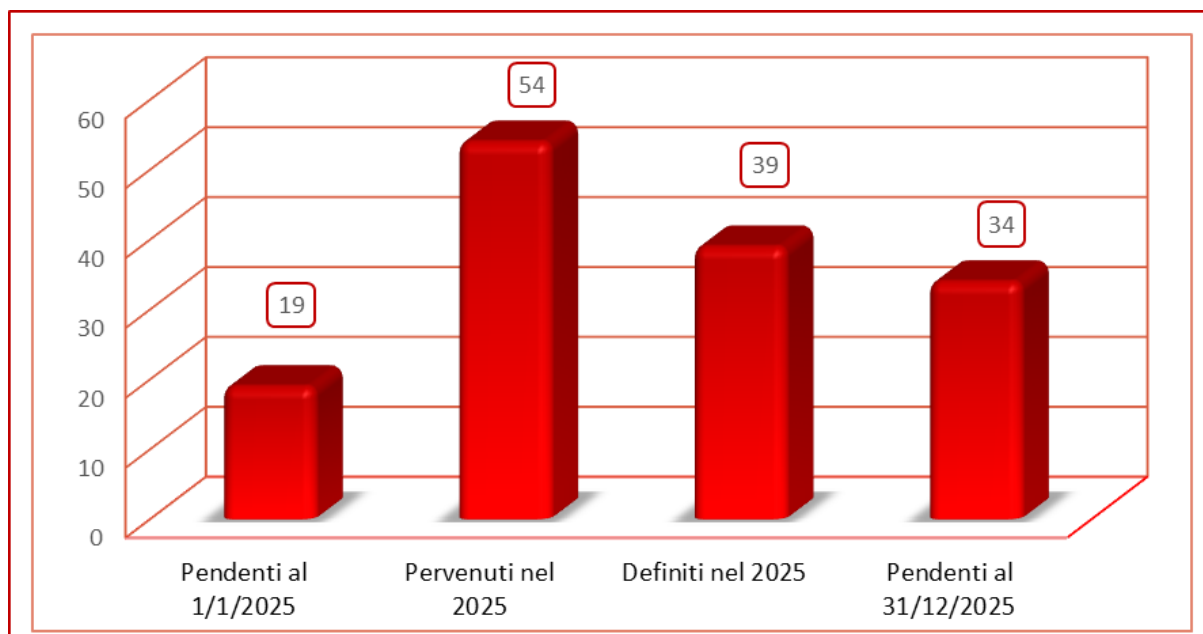
Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2025)



I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un sensibile aumento della pendenza (+78,9%), con 34 giudizi ancora da definire rispetto ai 19 di inizio anno; infatti, nel corso del 2025 sono pervenuti 54 ricorsi e ne sono stati decisi 39.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2025.

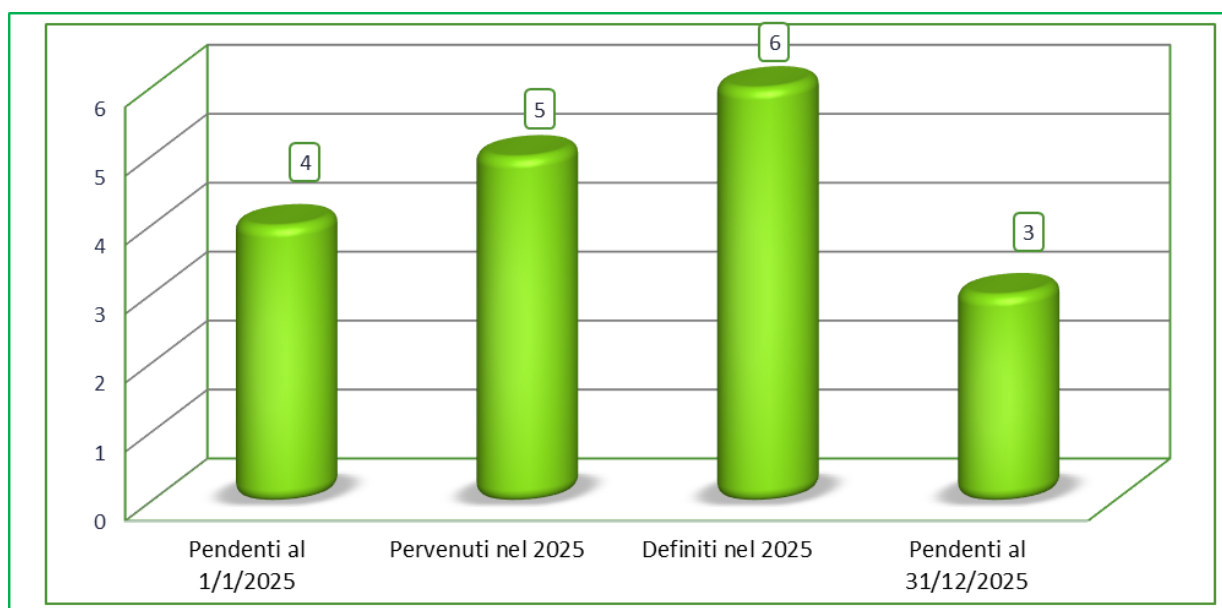
Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2025)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (3) è simile a quello del 1° gennaio 2025 (4): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 5 conflitti e ne sono stati definiti 6.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2025.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra enti, 2025)

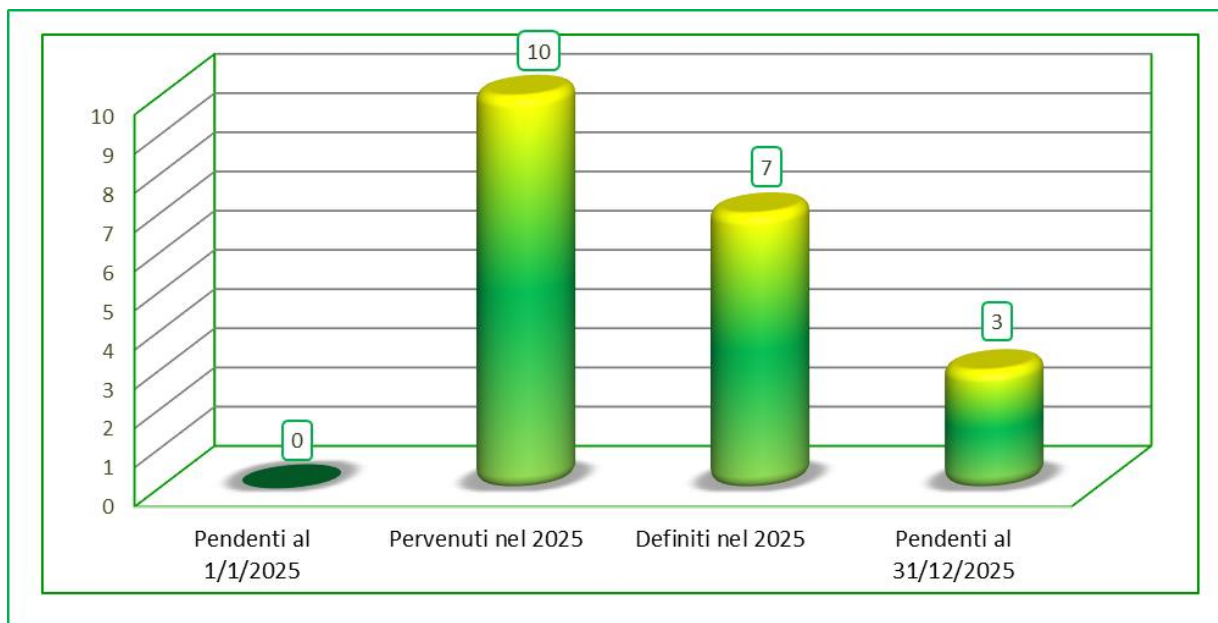


In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno è pari a 3, mentre al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti: infatti, nel 2025 sono pervenuti 10 conflitti e ne sono stati definiti 7.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.

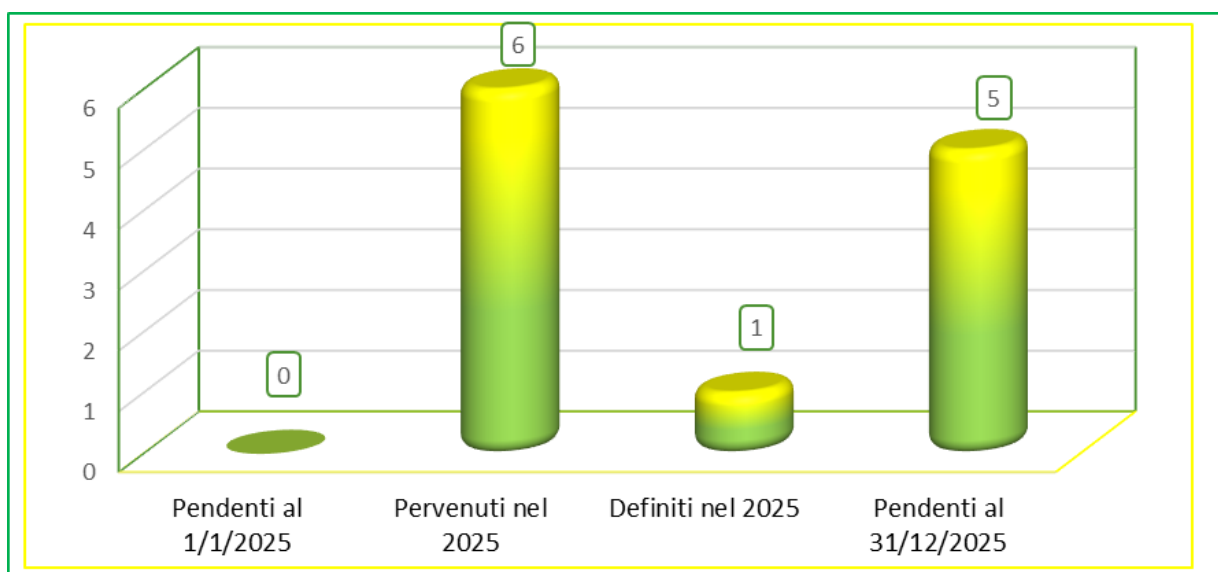
Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – ammissibilità, 2025)



Anche nella fase di merito al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti, mentre a fine anno il dato della pendenza è pari a 5: nel corso dell'anno, infatti, sono pervenuti 6 conflitti e ne è stato definito 1.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2025.

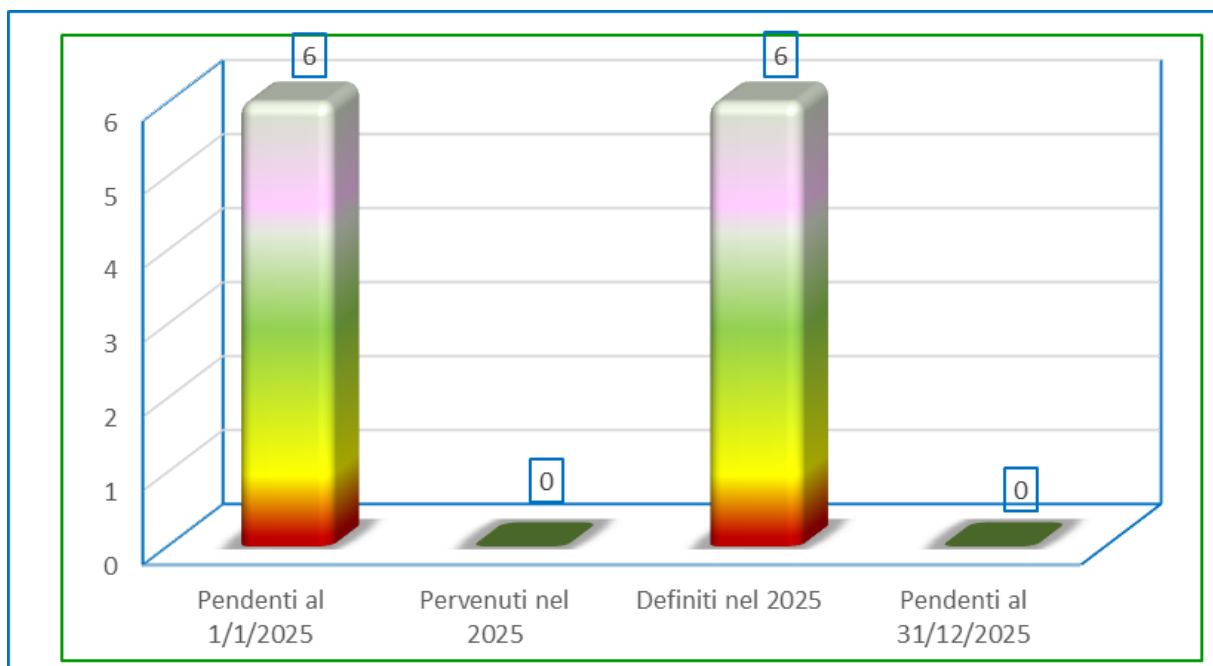
Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – merito, 2025)



Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del *referendum*, al 31 dicembre 2025 la pendenza è pari a 0: al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti 6 giudizi e le relative decisioni sono state assunte nei termini di legge. Entro l'anno non sono pervenute ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

Il grafico n. 15 mostra la dinamica riguardante il 2025.

Grafico n. 15 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (ammissibilità referendum, 2025)



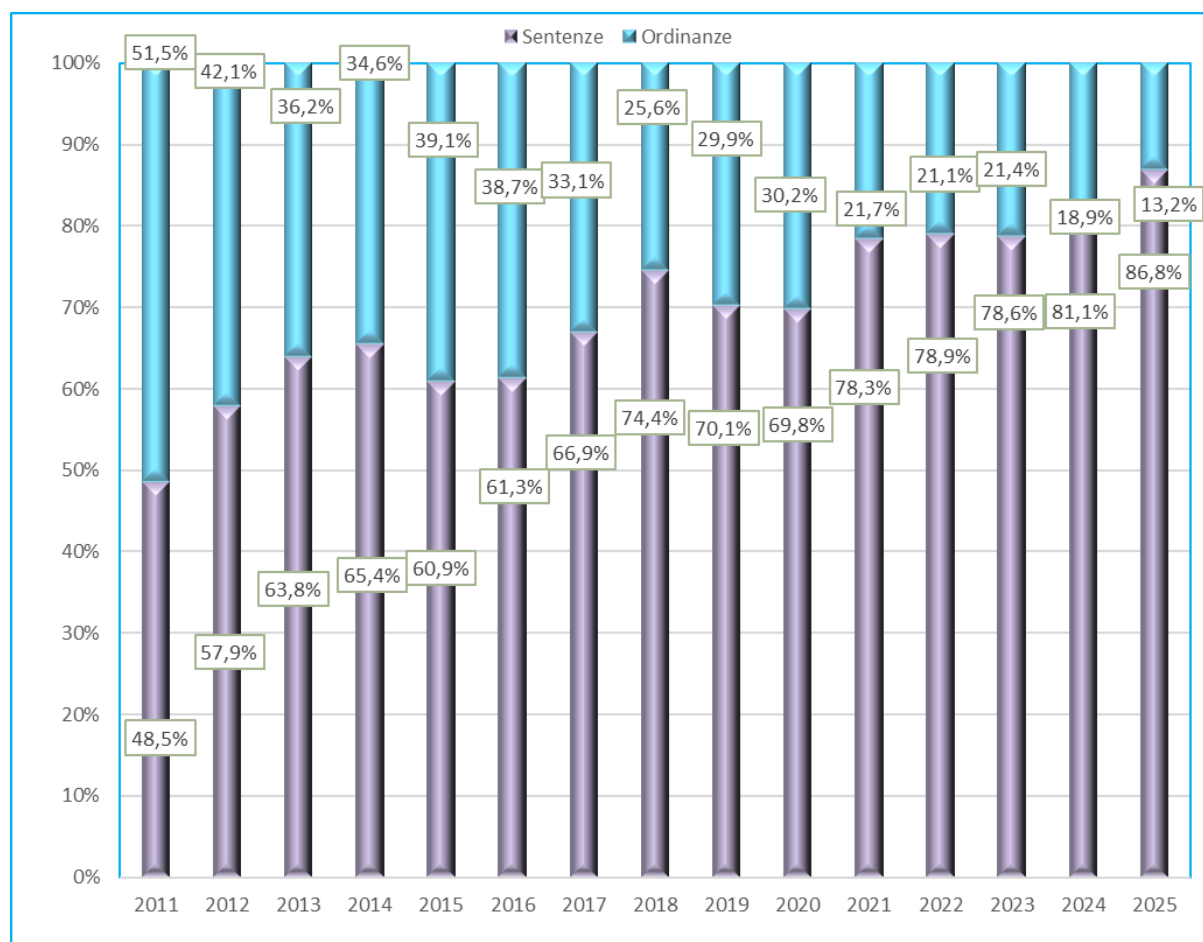
3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 219 decisioni rese nel 2025 consistono in 190 sentenze e 29 ordinanze, rispettivamente pari all'86,8% e al 13,2% del totale.

Nel 2025, per la seconda volta nella storia recente della Corte, il numero delle sentenze ha superato la soglia dell'80% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 16 illustra i dati percentuali degli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2011-2025)

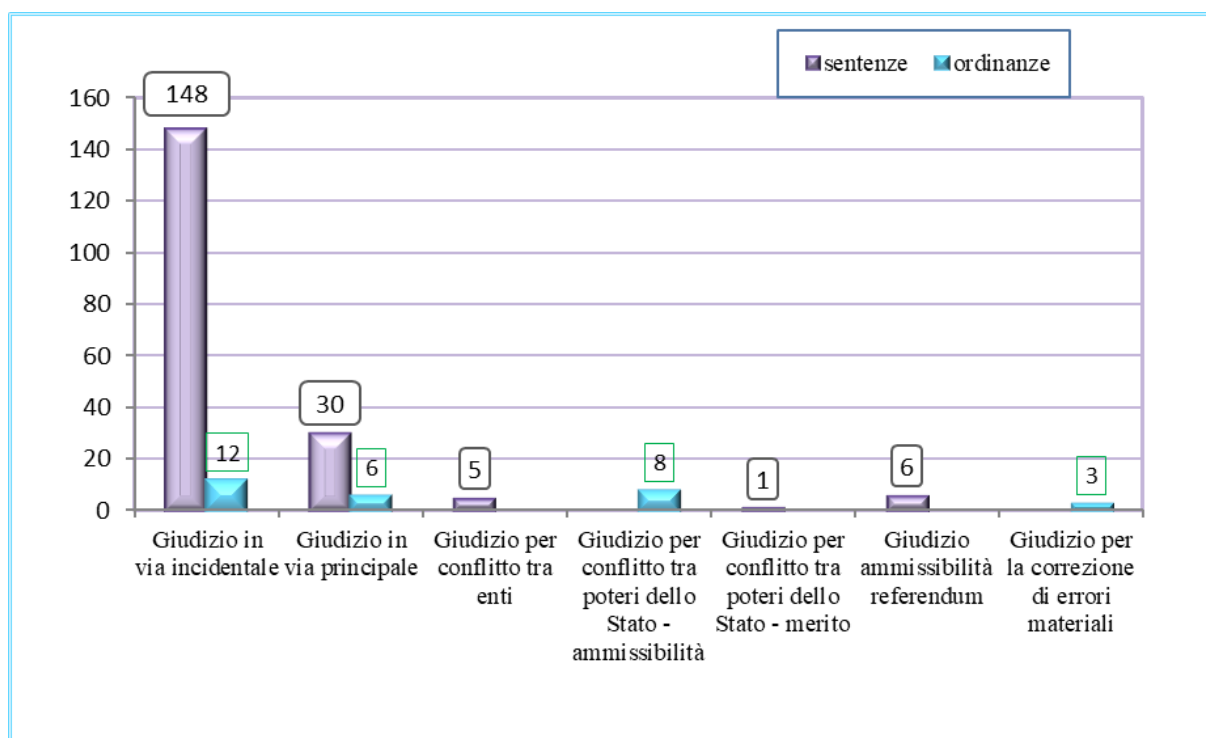


Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 148 sentenze e 12 ordinanze (rispettivamente: il 92,5% e il 7,5%); nel giudizio in via principale 30 sentenze e 6 ordinanze (rispettivamente: l'83,3% e il 16,7%); nel giudizio per conflitto tra enti 5 sentenze; nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato 8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito.

Il grafico n. 17 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 6 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum* e le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

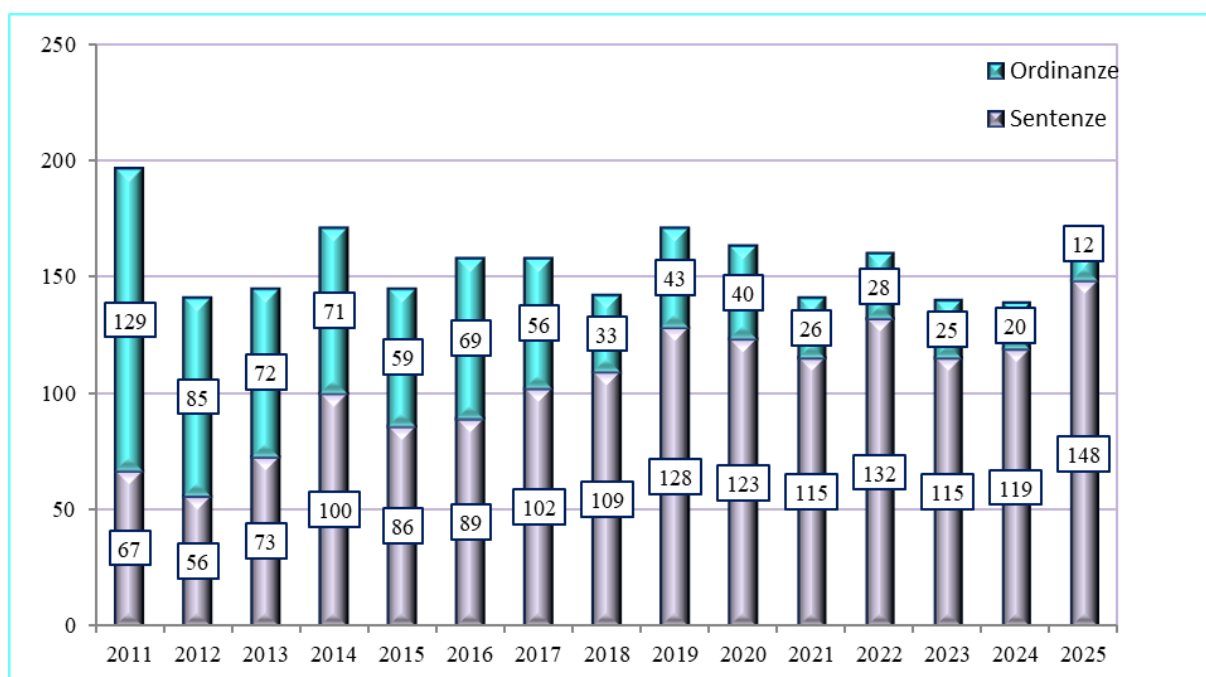
Grafico n. 17 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2025)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 148 sentenze del 2025 segnano un significativo aumento (+24,4%) rispetto alle 119 del 2024; al contrario, le 12 ordinanze fanno registrare un sensibile calo (-40%) rispetto alle 20 dell'anno precedente.

Il grafico n. 18 illustra i dati relativi al giudizio in via incidentale negli ultimi quindici anni.

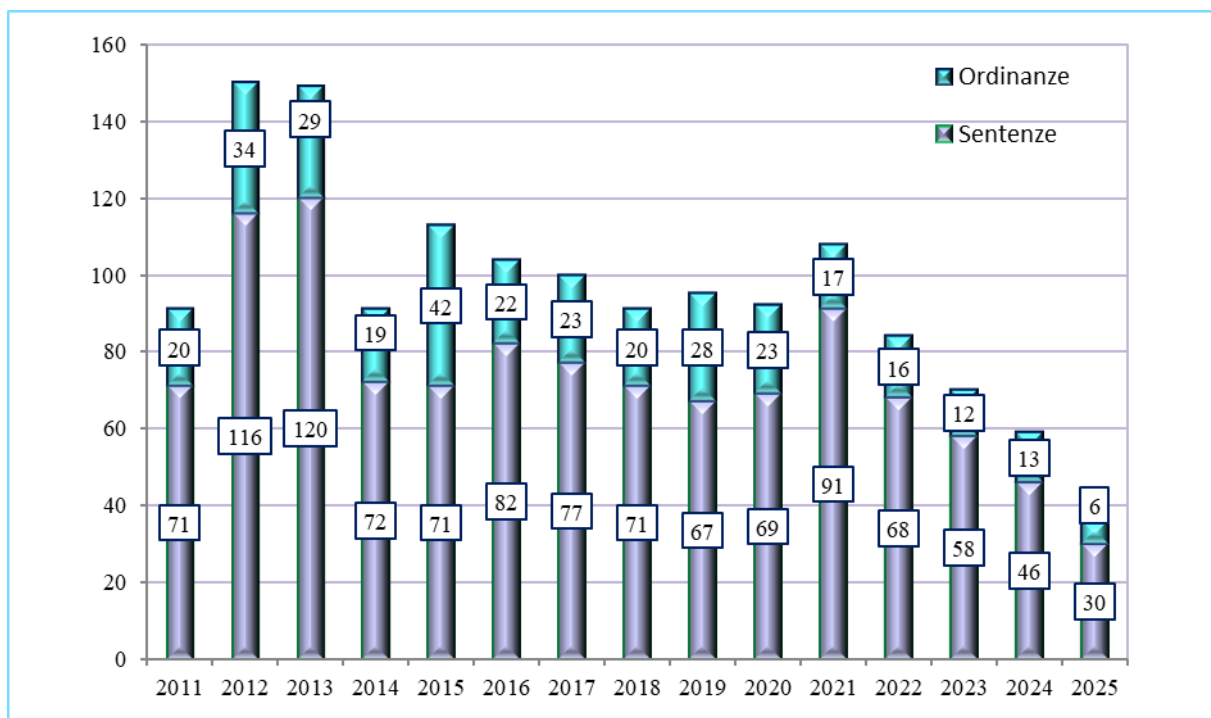
Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2011-2025)



Nel giudizio in via principale le 30 sentenze rappresentano un dato decisamente inferiore (-34,8%) alle 46 del 2024. Il numero delle ordinanze (6) è pressoché dimezzato (-53,8%) rispetto a quello del 2024 (13)

Il grafico n. 19 riporta i dati relativi al giudizio in via principale dal 2011 ad oggi.

Grafico n. 19 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2011-2025)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

Sono di seguito illustrate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2021 e il 2025, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità (anche manifesta) della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel giudizio in via principale.

Nelle tabelle è operata una distinzione tra decisioni (ovvero pronunce) e dichiarazioni (ovvero capi di dispositivo). Non di rado una decisione è conteggiata più volte ove contenga capi di dispositivo di segno diverso.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2025	62 (57 decisioni)	91 (74 decisioni)	82 (66 decisioni)
2024	69 (45 decisioni)	69 (56 decisioni)	76 (64 sentenze)
2023	66 (54 decisioni)	62 (53 decisioni)	58 (49 sentenze)
2022	83 (72 decisioni)	55 (49 decisioni)	75 (61 sentenze)
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2025	5 (5 decisioni)	—	22 (14 decisioni)	17 (32 decisioni)	43 (15 decisioni)
2024	9 (9 decisioni)	13 (10 decisioni)	43 (19 decisioni)	82 (30 decisioni)	56 (29 sentenze)
2023	13 (13 decisioni)	9 (7 decisioni)	37 (24 decisioni)	82 (31 decisioni)	97 (48 sentenze)
2022	26 (23 decisioni)	6 (5 decisioni)	40 (30 decisioni)	66 (38 decisioni)	121 (48 sentenze)
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2025 la Corte ha tenuto 34 udienze pubbliche e 27 camere di consiglio.

Delle 219 decisioni totali, 125 (57%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, 93 a seguito di camera di consiglio (42,5%) e 1 ha riguardato questioni trattate nelle due sedi (0,5%); ancora una volta il numero delle decisioni assunte a seguito di udienza pubblica risulta prevalente.

La quasi totalità delle pronunce adottate a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 125 decisioni, infatti, 122 sono sentenze (97,6%) e 3 ordinanze (2,4%). Le sentenze hanno anche rappresentato la maggioranza delle 93 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 67 sentenze (72%) e 26 ordinanze (28%). La decisione assunta a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi ha rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo medio tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione sono trascorsi 218 giorni: un valore superiore a quello del 2024 (191 giorni), ma comunque inferiore a quelli dei 3 anni precedenti (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 267 giorni: un valore leggermente superiore a quelli del 2024 e 2023 (rispettivamente 260 e 251 giorni), ma decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi 239 giorni. Si tratta di un valore più alto di quelli degli anni precedenti (157 giorni nel 2024, 172 nel 2023 e 159 nel 2022), eccezion fatta per quello del 2021 (331 giorni).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 91 giorni; in questo caso, si tratta di un dato decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (207 giorni nel 2024, 170 nel 2023, 202 nel 2022 e 174 nel 2021).

Di seguito sono altresì indicati gli intervalli temporali medi tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e il deposito della corrispondente decisione: 264 giorni per il giudizio in via incidentale, 309 per il giudizio in via principale, 271 per il conflitto tra enti e 131 per la fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Alla data del 1° gennaio 2025 nel Collegio figuravano soltanto 11 componenti: il Vice Presidente Giovanni Amoroso, i Giudici Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Filippo Patroni Griffi, Marco D'Alberti, Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi.

Il 21 gennaio 2025 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il dott. Giovanni Amoroso e sono stati nominati Vice Presidenti il prof. Francesco Viganò e il prof. Luca Antonini.

Il 13 febbraio sono stati eletti dal Parlamento il prof. Massimo Luciani, la prof.ssa Maria

Alessandra Sandulli, l'avv. Roberto Nicola Cassinelli e il prof. Francesco Saverio Marini. Con il relativo giuramento, avvenuto il successivo 19 febbraio, la Corte ha ripreso a operare nella pienezza della sua composizione.

Il Presidente Giovanni Amoroso è stato alla guida del Collegio in tutto il 2025, firmando le 219 decisioni dell'anno.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

1. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 24, 43, 51, 70, 104, 108, 147 (2 dispositivi), 150, 153, 174, 189 (2 dispositivi)		
2. Decisioni manipolative		
Ablative Sentenze nn. “limitatamente alle parole...” 36, 38, 52, 118, 201, 213 “nella parte in cui prevede(va)/prevedono...” 7, 104, 117, 123 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità additiva), 124 (lo stesso dispositivo contiene 2 declaratorie di illegittimità), 151, 158, 203 “nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’art...” 150 “nella parte in cui dispone...” 16 “nella parte in cui stabilisce...” 56 “limitatamente all’inciso...” 4, 30 “nella parte in cui richiedono...” 1 “nella parte in cui si riferisce...” 172	Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede/prevedono...” 3, 58, 68, 71, 74, 76 (lo stesso dispositivo contiene 3 declaratorie di illegittimità di più commi della stessa disposizione), 83, 86, 93, 109, 111, 123 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità ablativa), 156, 170, 202, 212 “nella parte in cui non include...” 33, 197 “nella parte in cui non esclude...” 94 (“a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella G.U”), 179 “nella parte in cui non riconosce...” 115 “nella parte in cui non consente...” 90, 130, 143, 173, 210 “nella parte in cui non esonera...” 25	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede(va)... anziché...” 31, 55, 78, 116 “nella parte in cui dispone... anziché...” 37, 83 “nella parte in cui indica... anziché...” 23, 135 (“a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella G.U”) “nella parte in cui prescrive... anziché...” 36 “nella parte in cui rinvia all’art... anziché ai commi...” 39 “nella parte in cui stabilisce che... anziché...” 112

“nella parte in cui vieta...” 62 “nella parte in cui rinviava...” 174		
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 7, 62, 70, 76, 147 (3 dispositivi), 170, 212		
NON FONDATEZZA Sentenze nn. 2, 5, 9, 19, 23 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 27, 34, 36 (2 dispositivi), 37, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 66, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 82, 87 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 88, 90, 91, 95, 100 (3 dispositivi), 101 (3 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi indicati in motivazione</i>”), 102, 103, 107, 108, 113, 119, 120 (2 dispositivi), 121, 128, 129, 135 (2 dispositivi), 137 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 138, 139, 141 (3 dispositivi), 142, 144, 145, 146, 147 (2 dispositivi), 154 (2 dispositivi, di cui 1 contiene anche una declaratoria di non fondatezza “<i>in via consequenziale</i>”), 157, 160 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 164, 166 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 167, 171, 180 (3 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 182, 185, 187, 190, 191, 193, 199 (2 dispositivi), 203, 205, 207 (3 dispositivi), 216		
MANIFESTA INFONDATEZZA Ordinanze nn. 50, 195, 219		
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 5, 8 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 16, 19, 20, 25, 31, 37, 43, 47, 51, 52, 55 (2 dispositivi), 59, 62, 67, 69, 72 (2 dispositivi), 73, 88, 90, 91, 95, 96 (2 dispositivi), 97, 99, 100, 105 (2 dispositivi), 110, 113, 116, 125, 127, 132, 137, 142 (2 dispositivi), 155, 157, 158, 159, 160, 162, 175, 182, 183, 185, 203, 205, 214, 215, 217		
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Ordinanze nn. 35, 41, 63, 208, 209, 219		
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE <i>A QUO</i> Sentenze nn. 101, 165 Ordinanza n. 192		
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA Ordinanza n. 21		
INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Sentenza n. 43		
INTERVENTO DI TERZI		
Ammissibilità Sentenza n. 156 Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 66, 132	Inammissibilità Sentenze nn. 142, 150, 189, 199 Ordinanze nn. 60, 85 Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 19, 99, 139, 165, 167, 174	

2. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 22, 28, 80, 89, 114 (2 dispositivi), 122, 134, 184 (4 dispositivi), 196 (13 dispositivi), 198, 204 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità parziale), 211		
2. Decisioni manipolative		
Ablative Sentenze nn. “nella parte in cui sostituisce... limitatamente al secondo periodo” 198 “limitatamente alle parole...” 57, 64, 184, 196 (3 dispositivi), 204 (lo stesso dispositivo contiene anche una declaratoria di illegittimità integrale)	Additive —	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede ... anziché...” 131 (2 dispositivi) “nella parte in cui dispone che... anziché...” 134, 196 “laddove dispone che... anziché...” 196 (2 dispositivi)
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 184, 196		
NON FONDATEZZA Sentenze nn. 32 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 45 (2 dispositivi), 48, 57, 65, 84, 114, 136 (3 dispositivi), 152 (2 dispositivi), 161, 177, 184 (2 dispositivi, di cui 1 “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 186 (6 dispositivi), 196 (2 dispositivi, di cui 1 “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 200, 204 (3 dispositivi), 218 (3 dispositivi)		
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 22, 45 (2 dispositivi), 48, 106, 126, 134, 136, 152, 161, 184 (2 dispositivi), 186 (2 dispositivi), 188 (2 dispositivi), 196 (5 dispositivi), 218		
ESTINZIONE DEL PROCESSO Ordinanze nn. 17, 29, 92, 169, 194		
ORDINANZE ISTRUTTORIE CON RINVIO A NUOVO RUOLO Ordinanza n. 54		
INTERVENTO DI TERZI		
Inammissibilità Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 28, 134, 184		

3. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO Sentenze nn. 148, 163 (2 dispositivi)
ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO Sentenza n. 148 (" <i>in parte qua</i> "), 163
RIGETTO DEL RICORSO Sentenza n. 26
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO Sentenza n. 42
INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO Sentenze nn. 148, 149
INTERVENTO DI TERZI
Ammissibilità Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 42

4. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanze nn. 98, 133, 140, 168, 176, 181
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanza n. 178
RIGETTO DELL'ISTANZA CAUTELARE Ordinanza n. 79

FASE DI MERITO

INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO Sentenza n. 206

5. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA Sentenze nn. 11, 12, 13, 14, 15
INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA Sentenza n. 10

6. GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE “dispone che nella sentenza/ordinanza n. ... sia/siano corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i: ...” Ordinanze nn. 6, 18, 61
--

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1. LEGGI STATALI

SENTENZA n. 3

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

SENTENZA n. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

SENTENZA n. 7

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

SENTENZA n. 16

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza;

SENTENZA n. 23

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»;

SENTENZA n. 24

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

SENTENZA n. 25

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

SENTENZA n. 30

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *f*), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

SENTENZA n. 31

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»;

SENTENZA n. 33

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di

disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

SENTENZA n. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *bb*), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

SENTENZA n. 38

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»;

SENTENZA n. 39

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

SENTENZA n. 43

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera *c*), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,

comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità);

SENTENZA n. 52

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quiquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»;

SENTENZA n. 55

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla;

SENTENZA n. 56

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-*bis* cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 58

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

SENTENZA n. 68

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

SENTENZA n. 70

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.

SENTENZA n. 71

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14) per il calcolo del compenso del Commissario nominato ai sensi dell'art. 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

SENTENZA n. 76

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».

SENTENZA n. 78

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi

di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.

SENTENZA n. 83

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinqüies*, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinqüies*, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

SENTENZA n. 86

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

SENTENZA n. 90

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

SENTENZA n. 93

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.

SENTENZA n. 94

dichiara, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

SENTENZA n. 104

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-*quater*, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.

SENTENZA n. 109

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

SENTENZA n. 111

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

SENTENZA n. 112

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a

titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

SENTENZA n. 114

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come convertito;

SENTENZA n. 115

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

SENTENZA n. 116

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;

SENTENZA n. 117

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 118

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

SENTENZA n. 123

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENTENZA n. 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

SENTENZA n. 130

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.

SENTENZA n. 135

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

SENTENZA n. 147

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156;

4) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 10-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25;

5) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14;

SENTENZA n. 151

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 153

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989,

n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).

SENTENZA n. 156

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

SENTENZA n. 170

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

SENTENZA n. 172

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

SENTENZA n. 173

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-*bis*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

SENTENZA n. 179

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

SENTENZA n. 197

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

SENTENZA n. 201

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

SENTENZA n. 202

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

SENTENZA n. 203

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»;

SENTENZA n. 210

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

SENTENZA n. 212

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

SENTENZA n. 213

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

2. LEGGI REGIONALI

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 62

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;

SENTENZA n. 134

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 64

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*) della legge 2 luglio 2004, n. 165», limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

SENTENZA n. 174

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40,

comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lettera *a*) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Campania n. 25 del 2024.

SENTENZA n. 189

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo ripristinato dall'art. 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) e quindi modificato dall'art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'art. 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025) e, infine, dall'art. 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4-*bis*, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46);

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 51

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio);

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 143

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare, nell'ipotesi di

comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 108

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi);

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 57

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale»;

SENTENZA n. 122

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».

SENTENZA n. 131

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l'art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 28

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).

SENTENZA n. 184

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

6) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

SENTENZA n. 198

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), limitatamente al secondo periodo del comma sostituito;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025.

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 89

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

SENTENZA n. 196

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
- 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità»;
- 7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 8) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»;
- 9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»;
- 11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;
- 12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- 13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 14) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 15) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 16) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 17) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
- 18) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»;
- 19) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

20) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

SENTENZA n. 204

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024);

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 150

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera *k*), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023;

3. LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 22

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022);

SENTENZA n. 37

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;

SENTENZA n. 80

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).

SENTENZA n. 158

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 1

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia

autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».